

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26262 Anno 2013

Presidente: GOLDONI UMBERTO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 22/11/2013

**S E N T E N Z A**

*sentenza con motiva-  
zione semplificata*

**sul ricorso proposto da:**

**- ricorrente -**

**contro**

del ricorrente, n. 2308/13

2308/13





che con il primo motivo ci si duole che la Corte d'appello, nel dichiarare improponibile la domanda, abbia applicato retroattivamente la disciplina che impone la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo;

che il secondo mezzo si fa rilevare che, riconoscendo che l'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008 abbia introdotto una condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione per i giudizi amministrativi posti in essere prima della sua entrata in vigore, la Corte d'appello avrebbe optato per una interpretazione in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.;

che il terzo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con specifico riferimento al deposito di una seconda istanza di fissazione di udienza in data 11 maggio 2010;

che i motivi - da esaminare <sup>congiuntamente</sup> ~~strettamente~~, stante la loro stretta connessione - sono infondati;

che - premesso che l'istanza di prelievo non è fungibile con l'istanza di fissazione d'udienza (Cass., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25572) - il giudice a quo si è attenuto al principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo condiziona la propo-



nibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740);

che poiché il processo amministrativo era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, non si è verificata alcuna applicazione retroattiva della nuova disciplina che prevede, per i processi amministrativi pendenti, la presentazione dell'istanza di prelievo, manifestante l'interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia, come condizione di procedibilità della richiesta di equa riparazione per il ritardo occorso nel processo presupposto: di qui la manifesta infondatezza del sollevato dubbio di legittimità costituzionale, non determinando la norma in questione né irragionevoli disparità di trattamento, né lesione alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2013.